

STATUTO

della Società Consortile per Azioni

denominata:

**"CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
E DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI CROTONE"**

* * *

TITOLO I°

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una Società Consortile per Azioni denominata:

**"CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEGLI
STUDI UNIVERSITARI DI CROTONE"**, in breve

"Consorzio Universitario di Crotona".

Art. 2

La Società Consortile ha la sede legale in Crotona.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

La durata della Società consortile è sino al 31 dicembre del 2051; essa potrà essere prorogata ai sensi di legge.

TITOLO II°

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società consortile si intende eletto, a ogni effetto di legge, nel luogo indicato sul libro dei soci.

Qualora fossero irreperibili in tale domicilio, ogni atto è legalmente loro comunicato mediante affissione presso la sede sociale.

TITOLO III°

OGGETTO

Art. 5

La Società consortile ha per oggetto:

- a) l'individuazione, la promozione e lo sviluppo nel territorio provinciale di Crotona dell'istruzione universitaria e post universitaria a qualsiasi livello e per programmi di studi riconosciuti in Italia e all'estero, mediante l'istituzione di strutture universitarie statali e non statali, nel quadro del Piano di sviluppo universitario italiano e nell'ambito dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea;
- b) la stipulazione di convenzioni con Università italiane e straniere per l'avvio e la conduzione di corsi di Diploma Universitari, corsi di Laurea e Post Laurea di specializzazione e perfezionamento sulla base delle autorizzazioni e prescrizioni di legge e delle individuazioni di cui al punto precedente;
- c) l'istituzione di corsi previsti dall'U.E., per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in Italia e all'estero;
- d) l'istituzione di iniziative e corsi destinati all'approfondimento e alla ri-qualificazione professionale in favore di strutture pubbliche e private;
- e) l'istituzione di uffici e servizi connessi alle finalità previste in questo articolo;
- f) lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente per gli anziani,

attraverso il sostegno di iniziative in favore della terza età;

g) promozione dello sviluppo della cultura e del progresso scientifico, anche in collegamento con i Distretti scolastici, le Università e gli Istituti di ricerca scientifica e tecnologica in una prospettiva di educazione permanente.

La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Essa potrà anche:

- * acquistare, vendere, permutare beni immobili o costituire, estinguere o modificare diritti reali di godimento su beni mobili e immobili;
- * assumere partecipazioni azionarie, anche totalitarie, in altre società o imprese industriali o di servizi;
- * richiedere e attivare qualsiasi operazione bancaria con Istituti di credito ordinario e con altri Istituti di credito a medio e lungo termine in valuta e in euro, indicizzati e non indicizzati, concedendo ipoteche e ogni altra garanzia eventualmente richiesta; compiere le suddette operazioni anche per conto di società controllate o partecipate;
- * contrarre mutui attivi e passivi e ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento con Istituti di credito, banche e con privati in valuta e in euro, indicizzati e non indicizzati anche con soci con il rispetto delle direttive ministeriali e di Bankitalia. In quest'ultimo caso le anticipazioni dei soci, a qualunque titolo effettuate, non potranno produrre interessi o altre utilità, salvo diversa delibera dell'assemblea;
- * stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione e di gestione, per uno o più servizi previsti dal presente articolo, con studi professionali e/o as-

sociati, ditte individuali, Enti privati, società industriali, commerciali, agricole, artigiane, turistiche, di servizi, di revisione e certificazione, banche, società del parabancario, società assicurative, Enti pubblici internazionali, nazionali e territoriali nonché Consorzi, Associazioni ed altri Enti privati e/o pubblici similari, con o senza personalità giuridica, per il conseguimento dello scopo sociale;

* ricercare, selezionare, addestrare personale per conto terzi;

* svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e bancarie, compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie in genere sia personali che reali che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'emissione di effetti cambiari.

Per lo svolgimento di tali attività la Società consortile intende anche usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale, europea, internazionale e degli Stati esteri.

TITOLO IV°

SOCI

Art. 6

I soci della Società consortile saranno individuati in fase di costituzione dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone, Enti pubblici fondatori, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. e) del Decreto l.vo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Anche nella fase successiva alla costituzione della società, i soci privati saranno scelti dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone, Enti fondatori, ovvero dai soci pubblici di maggioranza a quella

data presenti, mediante procedure di evidenza pubblica.

L'assemblea dei soci stabilirà, dopo la costituzione della Società consortile, la misura della quota di capitale sociale eventualmente da riservare all'azionariato diffuso, nonché le modalità del suo collocamento, applicando le norme del C.C. e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 7

L'ingresso di nuovi soci nella Società consortile già costituita potrà avvenire mediante un corrispondente aumento di capitale sociale della stessa, ovvero a seguito cessione di azioni da parte di soci già esistenti. Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci dovranno inoltrare domanda all'organo amministrativo il quale investirà l'Assemblea ordinaria dei soci per l'assunzione di ogni decisione in merito.

In caso di aumento di capitale l'Assemblea straordinaria delibererà con le maggioranze richieste dal Codice Civile e dal presente Statuto; in caso di cessione di azioni da parte di soci già esistenti, l'Assemblea ordinaria dei soci si limiterà, con maggioranza dei presenti, ad esprimere il gradimento nei confronti dell'aspirante socio mentre i singoli soci si limiteranno a rinunciare al diritto di prelazione loro spettante.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società consortile, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

I soci che entrano a far parte della Società consortile a seguito di aumento di capitale, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda

di ammissione.

In caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato, si applica l'art. 2344 del Codice Civile.

TITOLO V°

CONTRIBUZIONI

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea, potrà richiedere agli Enti fondatori Regione Calabria, Provincia di Crotone e Comune di Crotone, secondo un criterio proporzionale al capitale dagli stessi Enti sottoscritto, un contributo annuale da utilizzare per le spese di gestione e/o straordinarie.

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con donazioni, lasciti, contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici e privati, persone fisiche.

TITOLO VI°

CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO

Art. 9

Il capitale sociale é di euro 852.126,00

(ottocentocinquantaduemilacentoventiseivirgolazerozero) con prevalenza di quello pubblico; esso è diviso in azioni risultanti dal Libro dei soci. Ogni azione non può essere inferiore a euro 25.822,00

(venticinquemilaottocentoventidue virgola zerozero).

La società, ai sensi dell'art. 2346, primo comma, non emetterà i titoli azionari.

Alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone,

Enti fondatori, spetta una partecipazione per ciascuno non inferiore al quinto del capitale sociale.

Art. 10

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito, osservate le disposizioni di legge al riguardo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori di azioni emesse a seguito di aumento di capitale sociale e ai possessori di azioni di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente Statuto sociale, tutte le precedenti delibere dell'Assemblea dei soci, dell'Organo amministrativo nonché tutto il precedente operato del Consiglio di amministrazione.

Art. 11

Ai soci è riservato il diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice Civile su tutte le nuove azioni emesse in esecuzione degli aumenti del capitale sociale deliberati nei modi e termini del presente Statuto sociale e di ogni altra disposizione di legge vigente.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di opzione saranno fissate dall'Assemblea dei soci o, nel caso delegato, dall'organo amministrativo e decorreranno dal giorno di pubblicazione dell'offerta eseguita nei modi disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 12

Il possesso anche di una sola azione implica accettazione dello Statuto e di tutte le precedenti valide delibere assembleari. Eccetto i casi in cui la legge dispone diversamente, la costituzione di vincoli sulle azioni è efficace di fronte alla Società soltanto dopo che siano stati approvati dall'organo amministrativo e ne sia stata eseguita l'iscrizione nel Libro dei soci. Al Consiglio di amministrazione, la cui decisione sarà valida se approvata dalla maggioranza dei

componenti, è riservato il diritto di rifiutare l'approvazione con giudizio insindacabile e senza l'indicazione del motivo.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 13

In tutti quei casi, compreso il pegno, il pignoramento, l'usufrutto, il sequestro conservativo e convenzionale, in cui per legge o per Statuto sociale vengono costituiti dei vincoli sulle azioni, è fatto divieto assoluto di trasferire, col vincolo, il diritto di voto il quale spetta sempre al socio.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente titolo in riferimento alle azioni sociali, si applicano le norme di cui all'art. 2346 e seguenti del C.C., purché non contrastino con quanto forma oggetto del presente Statuto sociale.

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci a tali scopi destinati;
- c) dalle eventuali contribuzioni, donazioni, lasciti di cui al precedente articolo 8.

Le azioni sociali sono trasferibili a terzi solo dopo che l'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti, avrà espresso il suo gradimento nei confronti del socio subentrante. Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società.

I soci preesistenti, pur tuttavia, hanno il diritto di prelazione, sulle azioni poste in vendita, in ragione della loro partecipazione al capitale della Società con-

sortile.

Il prezzo di acquisto delle azioni, da parte dei soci che si avvarranno del diritto di prelazione, sarà determinato in rapporto al corrispondente valore del patrimonio della società, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente all'operazione di vendita.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea dovrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

TITOLO VII°

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge che deve essere discusso e approvato dall'Assemblea dei soci.

A norma dell'art. 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, la Società consortile non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere reimpiegati nelle attività inerenti l'oggetto sociale dopo l'accantonamento del 5% al Fondo Riserva Legale.

TITOLO VIII°

ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Art. 17

Sono Organi della Società consortile:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione;

4. Il Direttore Generale;

5. Il Collegio Sindacale.

TITOLO IX°

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati o loro rappresentanti per gli Enti pubblici, privati, società, associazioni, ecc., in regola con il versamento sulle azioni sottoscritte.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire almeno otto giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'art.2366 terzo comma c.c., contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 19

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli azionisti gli iscritti nel Libro dei soci da almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'adunanza .

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappre-

sentare a norma di legge.

Amministratori e dipendenti della Società non possono rappresentare soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto d'intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Art 20

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza che le derivano dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria della Società consortile provvede, e la seguente elencazione è solo esemplificativa e non già tassativa:

- * all'approvazione annuale del bilancio e del conto economico;
- * alla elezione, a scrutinio palese, per appello nominale, dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale;
- * a determinare gli indirizzi generali operativi della Società;
- * a deliberare tutti i provvedimenti di sua competenza che hanno attinenza con l'oggetto sociale.

Art. 21

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; essa delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 22

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- * in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino al-

meno la metà più uno del capitale sociale;

* in seconda convocazione, qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Art. 23

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

* in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

* in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale.

Art. 24

L'Assemblea ordinaria validamente delibera:

* in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale;

* in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 25

L'Assemblea straordinaria validamente delibera:

* in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

* in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 26

Per la nomina e la revoca dei liquidatori l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le stesse maggioranze fissate agli articoli 23 e 25 per la prima convocazione.

Art. 27

Ai fini della validità delle deliberazioni delle Assemblee, dal computo del capitale sociale vanno escluse quelle azioni nei confronti delle quali, per qualsiasi ragione, è sospeso l'esercizio del diritto di voto, comprese le azioni del socio che non vota per conflitto d'interessi e di quelle per le quali si è in mora nel versamento dei decimi.

Dedotto il capitale di cui al precedente comma le maggioranze di cui agli artt. 24 e 25 vanno riferite:

- * per le Assemblee ordinarie, di prima convocazione, al capitale presente al momento della votazione, compreso il capitale che si astiene dalla votazione pur avendo diritto al voto;
- * per le Assemblee ordinarie di seconda convocazione, al capitale votante che esprime voti favorevoli con esclusione, quindi, oltre che degli astenuti anche di quelli che hanno votato scheda bianca;
- * per le Assemblee straordinarie, all'intero capitale sociale in circolazione dedotto quello di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 28

Il Consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea a norma dell'art. 2367 del C.C. quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare i quali devono essere attinenti alla gestione della Società.

Agli effetti del presente articolo il decimo del capitale sociale dovrà essere costituito da azioni che attribuiscono il diritto di partecipare alla votazione sugli argomenti indicati nella richiesta di convocazione, restando, quindi, illegittimi alla richiesta, fra gli altri, anche i creditori pignoratizi, gli usufruttuari, i

possessori per sequestro conservativo e convenzionale.

Se il Consiglio di amministrazione non provvede alla convocazione dell'Assemblea, in caso di ulteriore inerzia da parte del Collegio Sindacale, la stessa sarà ordinata dal Presidente del Tribunale di Crotone il quale designerà la persona che deve presiederla.

Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di convocare l'Assemblea anche nei casi in cui la convocazione sia stata deliberata da un'assemblea precedente.

Art. 29

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da terzi non soci. Le deleghe devono essere conferite nei limiti e con le formalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

La facoltà prevista dal primo comma del presente articolo non è, in nessun caso, applicabile agli Amministratori per cui gli stessi non possono farsi rappresentare quali Amministratori.

Art. 30

In caso di conflitto di interessi fra i soci aventi diritto al voto e la Società consortile, le relative deliberazioni sono regolate dall'art. 2373 del Codice Civile.

TITOLO X°

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, se non nominato dall'assemblea, è nominato dal Consiglio, nel suo seno; esso convoca e presiede l'Organo amministrativo; sovrintende al funzionamento dei servizi e rende esecutive le delibere del Consiglio, impartendo le opportune direttive al Direttore Gene-

rale.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Art. 32

Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede le Assemblee dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- 1- curare il regolare svolgimento della riunione e far partecipare al dibattito ogni socio;
- 2- dichiarare validamente costituita l'Assemblea e aprire la discussione sugli argomenti da discutere;
- 3- dirigere la discussione delle materie da trattare;
- 4- stabilire l'ordine dei vari interventi, dare la parola fissandone il tempo e toglierla, ove risulta la necessità, purché il pensiero degli esponenti sia stato annunciato nella parte sostanziale;
- 5- verificare la legittimazione dei componenti e intervenire all'Assemblea escludendo gli illegittimi;
- 6- sospendere la discussione e decidere di proseguirla a una seduta posteriore;
- 7- invitare o escludere i partecipanti a non esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui hanno, a norma dell'art. 2373 del Codice Civile, per conto proprio o per terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- 8- dichiarare chiusa la seduta, sciogliendo la riunione;
- 9- intervenire, dirigere e decidere su tutto quant'altro è riservato alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

Art. 33

Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più Segretari, anche se non soci indicati uno per ciascuno dagli Enti fondatori, per attività di assistenza durante le riunioni e, occorrendo, due scrutatori fra i soci.

TITOLO XI°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque Consiglieri.

Se il Consiglio sarà composto da tre Consiglieri, questi saranno nominati uno per ciascuno dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone.

Se il Consiglio sarà composto da cinque membri, alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone, Enti fondatori, è riservata la nomina di un componente ciascuno; ai soci privati è riservata la nomina di un componente, indipendentemente dalla partecipazione al capitale della Società; il restante componente sarà eletto dall'Assemblea ordinaria.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; esso è rieleggibile.

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso, inoltrato

almeno un giorno prima.

Il Consiglio può essere convocato, per motivi di comprovata necessità, anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.

Il Presidente, deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro cinque giorni dal ricevimento della predetta richiesta, con all'ordine del giorno le materie da trattare indicate in precedenza dai Consiglieri firmatari della richiesta.

Art. 36

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno i tre quinti dei consiglieri che costituiscono l'Organo amministrativo e di almeno un componente del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'albo della Società consortile ed esposte nella Sede sociale. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore e dal Segretario, o dai Segretari nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione per come previsto al precedente art. 33.

Tutti gli Amministratori scadono dall'incarico contemporaneamente.

Art. 37

Gli Amministratori eletti possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa, in qualunque momento con deliberazione approvata con le stesse maggioranze stabilite per la nomina.

L'Amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.

La rinuncia è dichiarazione ricettiva e avrà effetto immediato se, nonostante le dimissioni, rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, contrariamente produrrà effetto dal momento in cui con l'accettazione dei

nuovi Amministratori eletti sarà ricostituita, a termine dell'art. 2386 del Codice Civile, la maggioranza dello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 38

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti eletti il Consiglio di amministrazione deve convocare subito l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio stesso.

Gli Amministratori sostituiti a norma del presente articolo restano in carica fino alla scadenza dell'organo amministrativo.

Art. 39

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sarà tenuto a cura del Presidente. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Direttore e dai Segretario, o dai Segretari di cui al precedente art. 33.

Art. 40

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può, tra l'altro, e l'elencazione che segue deve intendersi esemplificativa e non già tassativa, deliberare:

- a) di acquistare, vendere e permutare beni immobili o mobili ovunque esistenti e facenti parte del patrimonio sociale;
- b) di consentire iscrizioni, cancellazioni, annotazioni, riduzioni di ipoteche anche legali, rinunciare alle ipoteche legali e consensuali, rinunciare alla realizzazione dei corrispondenti crediti, dispensare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri di accertare iscrizioni di ufficio con loro esonero da ogni responsabilità e fare, comunque, ogni altra operazione ineren-

te ai beni immobili ovunque situati e di qualunque natura;

c) di transigere giudizi in corso o da instaurarsi anche in sede di Cassazione, come rinunziarvi, nominare arbitri amichevoli compositori su questioni sociali, accettare e impugnare lodi arbitrali, chiedere arbitri di qualsiasi natura e accettare le relative decisioni;

d) di assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre società, sole di capitali, costituite o costituenti;

e) di richiedere e rinunciare a qualsiasi operazione di credito, di finanziamento anche presso gli uffici del Debito Pubblico e presso qualsiasi altro Istituto a breve, medio e lungo termine;

f) di accettare pagherò cambiari di qualsiasi importo, in nome e per conto della Società consortile e che obbligano la Società consortile verso i terzi; di accendere conti correnti di corrispondenza, effettuando prelievi allo scoperto di qualsiasi importo, girare e scontare pagherò cambiari, tratte accettate autorizzate, sia emesse dalla Società su terzi che girate alla Società da terzi;

g) di richiedere e contrarre fidi bancari con qualsiasi Istituto di credito, pubblico e/o privato, per qualunque importo e con la garanzia che si riterrà opportuno concedere, da utilizzare con conto corrente allo scoperto, con sconto di pagherò e tratte, con sovvenzioni cambiarie dirette con quelle diverse forme che saranno concordate con essi Istituti di credito;

h) di riscuotere e rinunciare, rilasciandone quietanza, qualsiasi somma, titolo di credito equipollente presso banche, Istituti di credito, Uffici pubblici, Uffici postali, Ministeri ed Enti pubblici e privati con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità degli uffici pagatori per le operazioni effettuate in virtù e dipendenza di poteri conferiti con il presente Statuto.

Art. 41

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare, a termine dell'art. 2381 del Codice Civile, tutte o parte delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri delegati ai quali spetterà, entro i limiti dei poteri deliberativi, di disposizione e di gestione delegatigli anche la rappresentanza esterna della Società in giudizio e verso i terzi con l'uso della firma sociale.

Art. 42

E' riservata al Consiglio di amministrazione la nomina e il licenziamento dei Direttori Generali e Procuratori, con facoltà di delegare determinati poteri con uso della firma sociale, libera o abbinata con quella di altri, con quelle limitazioni ritenute opportune in rapporto alle facoltà concesse e con facoltà di revoca in qualsiasi momento. Tutto quanto relativo alla carica del personale direttivo è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 43

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare speciali incarichi, a carattere occasionale, a dipendenti della Società consortile, a soci e anche a terzi non soci, con delega della firma sociale, con facoltà di riconoscere loro un corrispettivo per le prestazioni effettuate, nella misura ritenuta congrua.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, potrà delegare l'uso della firma sociale a soci e non soci, per il libero uso, anche con operazioni di versamento e prelevamento, di eventuali conti correnti di corrispondenza, accessi presso sportelli di Istituti di credito ordinario, specificatamente per la gestione di attività sociali delle quali il socio o terzo che sia ne è coordinatore e/o consulente e/o collaboratore.

Art. 44

Il Consiglio di amministrazione non è facoltato, in nessun caso, di delegare le attribuzioni di cui agli articoli 2423, 2442, 2446, 2447 del Codice Civile, come pure di impegnare la Società come terzo datore di fideiussione, ipoteche e privilegi per conto terzi.

Esso:

- * redige la proposta di bilancio e i suoi allegati da presentare, per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- * stabilisce intese e delibera sulla stipula delle convenzioni con gli Istituti Universitari, con gli Enti di Ricerca, con Accademie, con Fondazioni e con altri Enti pubblici e privati preposti espressamente alla diffusione della cultura e della formazione, per la costituzione di Comitati Tecnico Scientifici destinati a rispettivi coordinamenti didattici e conduzioni dei corsi formativi di pertinenza con l'oggetto sociale e così come previsto dal successivo articolo 50;
- * sceglie e nomina un rappresentante del Consorzio in ciascun Comitato Tecnico Scientifico, accompagnando la nomina con una relazione giustificativa;
- * nomina e revoca mandatari e procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 45

A ogni membro del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso di tutte le spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea potrà deliberare la corresponsione di eventuali emolumenti.

Art. 46

Per quanto altro inerente all'amministrazione non previsto dal presente Statuto, sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO XII°

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 47

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, secondo criteri orientati all'elevata specializzazione dell'incarico conferito, a tempo determinato e con motivato provvedimento, tra i soggetti, individuati ad insindacabile giudizio dal medesimo Consiglio, che dimostrino documentalmente l'alto grado di competenza professionale richiesta e maturata in Italia o all'estero. L'incarico potrà essere revocato dal Consiglio di amministrazione con apposito provvedimento motivato.

Art. 48

Al Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal quale dipende funzionalmente, compete la responsabilità dell'attività gestionale della Società consortile. Pertanto adotta i relativi atti, sulla base dei programmi dell'Assemblea e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di amministrazione. In particolare:

1. redige, sulla base degli orientamenti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il Piano previsionale e di sviluppo della Società consortile;
2. sottopone al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi;
3. formula proposte al Consiglio di amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che ad esso competono;
4. cura l'istruttoria delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
5. partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente e con il Segretario, o con i Segretari di cui al prece-

dente art. 33.

6. presiede le Commissioni di gara e di concorso per la selezione del personale;

7. dirige il personale e ne coordina le attività;

8. stipula i contratti nell'interesse della Società consortile;

9. provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l'ordinario funzionamento della Società consortile, secondo modalità e limiti previsti da specifici Regolamenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

10. esercita le eventuali attribuzioni indicate in apposito atto di delega del Presidente che ne precisi indirizzi e criteri d'esercizio;

11. esercita ogni altro compito che le vigenti disposizioni di legge e di statuto non riservino espressamente agli organi di governo della Società consortile.

TITOLO XIII°

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 49

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel ruolo dei "Revisori contabili".

Alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone, Enti fondatori, è riservata la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale per ciascuno. I due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea

a.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i suoi componenti effettivi non possono essere eletti per più di due volte continuativamente.

Il Collegio Sindacale ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Socie-

tà consortile ai sensi di legge; esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esercitando il controllo contabile, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve essere allegata al bilancio; relaziona, altresì, all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione e quando da esso ritenuto opportuno ovvero espressamente richiesto dalla stessa Assemblea.

Si applicano al Collegio Sindacale le norme di cui agli art. 2397 e segg. del Codice Civile.

TITOLO XIV°

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 50

Il Consiglio di amministrazione, per ciascuna iniziativa o per l'avvio di corsi formativi a qualsiasi altro titolo previsti nell'oggetto sociale, stabilisce rapporti e delibera sulla stipula delle relative convenzioni con le Università interessate e con quanti direttamente preposti alla istituzione di strutture e corsi universitari e formativi e costituisce un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un massimo di sette membri, comunque in numero dispari, che dovrà operare come supporto propositivo dei Consigli di Facoltà, lì dove previsti, ed assumerà il coordinamento didattico delle attività formative.

TITOLO XV°

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 51

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società consortile il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato ed esercitato in base alle norme del codice civile; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Quotora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Art. 52

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria nei confronti del socio che:

- * si sia reso insolvente;
- * si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni della Società;
- * non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- * abbia perso anche uno dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente Statuto

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del legale rappresentante della Società consortile.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 57

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 53

In caso di recesso o di esclusione, al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita la quota di capitale sociale spettantegli. La liquidazione avverrà in base alle norme del codice civile.

Art. 54

In caso di recesso o esclusione, le azioni dei soci receduti o esclusi potranno essere acquistate dai soci superstiti in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale della Società ovvero accantonate dalla stessa Società in attesa di essere collocate a soci che godano del gradimento dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 55

In caso di scioglimento della Società consortile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato per la istituzione di borse di studio o le favore di iniziative di solidarietà sociale, secondo il deliberato dell'Assemblea.

TITOLO XVI°

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 56

L'Autorità giudiziaria della Società competente a conoscere delle contestazioni insorgibili tra la Società e i suoi componenti e, in genere, riferibili alla vita sociale è quella della circoscrizione in cui ha sede la Società consortile.

TITOLO XVII°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57

Per quanto non previsto dal Presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 58

ASSUNZIONI RISCHI

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. E' altresì escluso nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'art.5, comma 3, D. Lgs. N. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari .

Visura storica senza valore di certificazione


CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI CROTONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Codice fiscale: 02573650799

Numero REA: KR - 0162395

Estremi di firma digitale



VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02573650799
del Registro delle Imprese di CROTONE
data di iscrizione: 23/05/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/05/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 162395

Denominazione: CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI
UNIVERSITARI DI CROTONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede: CROTONE (KR) VIA PER PAPANICE (EX CIAPI) SNC CAP 88900

Partita IVA: 02573650799

Costituita con atto del 22/04/2003 Data termine: 31/12/2051
Scadenza primo eserc. 31/12/2003 scadenza eserc. successivi: 31/12
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio GIULIO CAPOCASALE
Repertorio num. 61673 loc. CROTONE (KR)

OGGETTO SOCIALE:

A) L'INDIVIDUAZIONE, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CROTONE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA A QUALSIASI LIVELLO E PER PROGRAMMI DI STUDI RICONOSCIUTI IN ITALIA E ALL'ESTERO, MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE STATALI E NON STATALI, NEL QUADRO DEL PIANO DI SVILUPPO UNIVERSITARIO ITALIANO E NELL'AMBITO DEI TRATTATI ISTITUTIVI DELL'UNIONE EUROPEA;
B) LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE PER L'AVVIO E LA CONDUZIONE DI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI, CORSI DI LAUREA E POST LAUREA DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI DI LEGGE E DELLE INDIVIDUAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
C) L'ISTITUZIONE DI CORSI PREVISTI DALL'U.E., PER L'INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO, IN ITALIA E ALL'ESTERO;
D) L'ISTITUZIONE DI INIZIATIVE E CORSI DESTINATI ALL'APPROFONDIMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN FAVORE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE;
E) L'ISTITUZIONE DI UFFICI E SERVIZI CONNESSI ALLE FINALITA' PREVISTE IN QUESTO ARTICOLO;
F) LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE PER GLI ANZIANI, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA';
G) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL PROGRESSO SCIENTIFICO, ANCHE IN COLLEGAMENTO CON I DISTRETTI SCOLASTICI, LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN UNA PROSPETTIVA DI EDUCAZIONE PERMANENTE. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE E IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO CONSORTILE.
ESSA POTRA' ANCHE:
ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE BENI IMMOBILI O COSTITUIRE, ESTINGUERE O MODIFICARE DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI MOBILI E IMMOBILI;
ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, ANCHE TOTALITARIE, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE INDUSTRIALI O DI SERVIZI;
RICHIEDERE E ATTIVARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO E CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA E IN EURO, INDICIZZATI E NON INDICIZZATI, CONCEDENDO IPOTECHE E OGNI ALTRA GARANZIA EVENTUALMENTE RICHIESTA; COMPIERE LE SUDETTE OPERAZIONI ANCHE PER CONTO DI SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE;
CONTRARRE MUTUI ATTIVI E PASSIVI E RICORRERE A QUALSIVOGLIA FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CON PRIVATI IN VALUTA E IN EURO, INDICIZZATI E NON INDICIZZATI ANCHE CON SOCI CON IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE MINISTERIALI E DI BANKITALIA. IN QUEST'ULTIMO CASO LE ANTICIPAZIONI DEI SOCI, A QUALUNQUE TITOLO EFFETTUATE, NON POTRANNO PRODURRE INTERESSI O ALTRE UTILITA', SALVO DIVERSA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA;

STIPULARE CONVENZIONI, CONTRATTI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE, PER UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, CON STUDI PROFESSIONALI E/O ASSOCIATI, DITTE INDIVIDUALI, ENTI PRIVATI, SOCIETA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE, ARTIGIANE, TURISTICHE, DI SERVIZI, DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE, BANCHE, SOCIETA' DEL PARABANCARIO, SOCIETA' ASSICURATIVE, ENTI PUBBLICI INTERNAZIONALI, NAZIONALI E TERRITORIALI NONCHE' CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI PRIVATI E/O PUBBLICI SIMILARI, CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE;
RICERCARE, SELEZIONARE, ADDESTRARE PERSONALE PER CONTO TERZI;
SVOLGERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI, FINANZIARIE E BANCARIE, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN GENERE SIA PERSONALI CHE REALI CHE SARANNO RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'EMISSIONE DI EFFETTI CAMBIARI.
PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' LA SOCIETA' CONSORTILE INTENDE ANCHE USUFRUIRE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE, NAZIONALE, EUROPEA, INTERNAZIONALE E DEGLI STATI ESTERI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5
Numero amministratori in carica: 2

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
numero in carica: 2
durata in carica: 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

ART. 31 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NON NOMINATO DALL'ASSEMBLEA, E' NOMINATO DAL CONSIGLIO, NEL SUO SENO; ESSO CONVOCA E PRESIEDE L'ORGANO AMMINISTRATIVO; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E RENDE ESECUTIVE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO, IMPARTENDO LE OPPORTUNE DIRETTIVE AL DIRETTORE GENERALE.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE IN GIUDIZIO E VERSO I TERZI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIEDE LE ASSEMBLEE DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA TRE A CINQUE CONSIGLIERI. SE IL CONSIGLIO SARA' COMPOSTO DA TRE CONSIGLIERI, QUESTI SARANNO NOMINATI UNO PER CIASCUNO DALLA REGIONE CALABRIA, DALLA PROVINCIA DI CROTONE E DAL COMUNE DI CROTONE.

SE IL CONSIGLIO SARA' COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI, ALLA REGIONE CALABRIA, ALLA PROVINCIA DI CROTONE ED AL COMUNE DI CROTONE, ENTI FONDATORI, E' RISERVATA LA NOMINA DI UN COMPONENTE CIASCUNO; AI SOCI PRIVATI E' RISERVATA LA NOMINA DI UN COMPONENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'; IL RESTANTE COMPONENTE SARA' ELETTO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

NELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO, IL CONSIGLIO ELEGGE, NEL PROPRIO AMBITO, IL PRESIDENTE ED UN VICE PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE ANNI; ESSO E' RIELEGGIBILE.

ART. 40 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE O PER STATUTO SONO DEMANDATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', TRA L'ALTRO, E L'ELENCAZIONE CHE SEGUE DEVE INTENDERSI ESEMPLIFICATIVA E NON GIA' TASSATIVA, DELIBERARE:

A) DI ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI IMMOBILI O MOBILI OVUNQUE ESISTENTI E FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIALE;
B) DI CONSENTIRE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, ANNOTAZIONI, RIDUZIONI DI IPOTECHE ANCHE LEGALI, RINUNCIARE ALLE IPOTECHE LEGALI E CONSENSUALI, RINUNCIARE ALLA REALIZZAZIONE DEI CORRISPONDENTI CREDITI, DISPENSARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI E DEI PUBBLICI REGISTRI DI ACCERTARE ISCRIZIONI DI UFFICIO CON LORO ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA' E FARE, COMUNQUE, OGNI ALTRA OPERAZIONE INERENTE

AI BENI IMMOBILI OVUNQUE SITUATI E DI QUALUNQUE NATURA;
C)DI TRANSIGERE GIUDIZI IN CORSO O DA INSTAURARSI ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE, COME RINUNZIARVI, NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI SU QUESTIONI SOCIALI, ACCETTARE E IMPUGNARE LODI ARBITRALI, CHIEDERE ARBITRI DI QUALSIASI NATURA E ACCETTARE LE RELATIVE DECISIONI;
D)DI ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA', SOLO DI CAPITALI, COSTITUITE O COSTITUENDE;
E)DI RICHIEDERE E RINUNCIARE A QUALSIASI OPERAZIONE DI CREDITO, DI FINANZIAMENTO ANCHE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO E PRESSO QUALSIASI ALTRO ISTITUTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE;
F)DI ACCETTARE PAGHERO' CAMBIARI DI QUALSIASI IMPORTO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE E CHE OBBLIGANO LA SOCIETA' CONSORTILE VERSO I TERZI; DI ACCENDERE CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA, EFFETTUANDO PRELIEVI ALLO SCOPERTO DI QUALSIASI IMPORTO, GIRARE E SCONTARE PAGHERO' CAMBIARI, TRATTE ACCETTATE AUTORIZZATE, SIA EMESSE DALLA SOCIETA' SU TERZI CHE GIRATE ALLA SOCIETA' DA TERZI;
G)DI RICHIEDERE E CONTRARRE FIDI BANCARI CON QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO, PUBBLICO E/O PRIVATO, PER QUALUNQUE IMPORTO E CON LA GARANZIA CHE SI RITERRA' OPPORTUNO CONCEDERE, DA UTILIZZARE CON CONTO CORRENTE ALLO SCOPERTO, CON SCONTO DI PAGHERO' E TRATTE, CON SOVVENZIONI CAMBIARIE DIRETTE CON QUELLE DIVERSE FORME CHE SARANNO CONCORDATE CON ESSI ISTITUTI DI CREDITO;
H)DI RISCOUTERE E RINUNCIARE, RILASCIANDONE QUIETANZA, QUALSIASI SOMMA, TITOLO DI CREDITO EQUIPOLLENTE PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI PUBBLICI, UFFICI POSTALI, MINISTERI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI PAGATORI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE IN VIRTU' E DIPENDENZA DI POTERI CONFERITI CON IL PRESENTE STATUTO.
ART. 41 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI DELEGARE, A TERMINE DELL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, TUTTE O PARTE DELLE SUE ATTRIBUZIONI A UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI AI QUALI SPETTERA', ENTRO I LIMITI DEI POTERI DELIBERATIVI, DI DISPOSIZIONE E DI GESTIONE DELEGATIGLI ANCHE LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E VERSO I TERZI CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE.
ART. 42 E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA E IL LICENZIAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, CON FACOLTA' DI DELEGARE DETERMINATI POTERI CON USO DELLA FIRMA SOCIALE, LIBERA O ABBINATA CON QUELLA DI ALTRI, CON QUELLE LIMITAZIONI RITENUTE OPPORTUNE IN RAPPORTO ALLE FACOLTA' CONCESSE E CON FACOLTA' DI REVOCA IN QUALSIASI MOMENTO. TUTTO QUANTO RELATIVO ALLA CARICA DEL PERSONALE DIRETTIVO E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
ART. 43 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI AFFIDARE SPECIALI INCARICHI, A CARATTERE OCCASIONALE, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CONSORTILE, A SOCI E ANCHE A TERZI NON SOCI, CON DELEGA DELLA FIRMA SOCIALE, CON FACOLTA' DI RICONOSCERE LORO UN CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE, NELLA MISURA RITENUTA CONGRUA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INOLTRE, POTRA' DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE A SOCI E NON SOCI, PER IL LIBERO USO, ANCHE CON OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO, DI EVENTUALI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA, ACCESSI PRESSO SPORTELLI DI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO, SPECIFICATAMENTE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALI DELLE QUALI IL SOCIO O TERZO CHE SIA NE E' COORDINATORE E/O CONSULENTE E/O COLLABORATORE.
ART. 44 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON E' FACOLTATO, IN NESSUN CASO, DI DELEGARE LE ATTRIBUZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2423, 2442, 2446, 2447 DEL CODICE CIVILE, COME PURE DI IMPEGNARE LA SOCIETA' COME TERZO DATORE DI FIDEIUSSIONE, IPOTECHE E PRIVILEGI PER CONTO TERZI.

ESSO:

REDIGE LA PROPOSTA DI BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DA PRESENTARE, PER L'APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

STABILISCE INTESE E DELIBERA SULLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, CON GLI ENTI DI RICERCA, CON ACCADEMIE, CON FONDAZIONI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ESPRESSAMENTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE, PER LA COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICO SCIENTIFICI DESTINATI A RISPETTIVI COORDINAMENTI DIDATTICI E CONDUZIONI DEI CORSI FORMATIVI DI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE E COSI' COME PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 50;

SCEGLIE E NOMINA UN RAPPRESENTANTE DEI CONSORZIO IN CIASCUN COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, ACCOMPAGNANDO LA NOMINA CON UNA RELAZIONE GIUSTIFICATIVA;

NOMINA E REVOCA MANDATARI E PROCURATORI AD NEGOZIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' COSTITUITA DA TUTTI I CONSORZIATI O LORO RAPPRESENTANTI PER GLI ENTI PUBBLICI, PRIVATI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ECC., IN REGOLA CON IL

VERSAMENTO SULLE AZIONI SOTTOSCRITTE.

ESSA E' CONVOCATA ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, PURCHE' NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE OPPURE ENTRO CENTOOTTANTA GIORNI, QUALORA LA SOCIETA' SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E QUALORA LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, DA SPEDIRE ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART.2366 TERZO COMMA C.C., CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA, DAL VICEPRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI, L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL SUO PRESIDENTE. L'ASSEMBLEA E' ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DI LEGGE.

ART. 19

HANNO DIRITTO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI GLI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI DA ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DA QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA . OGNI AZIONISTA CHE ABBA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUO' FARSI RAPPRESENTARE A NORMA DI LEGGE.

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA' NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCI.

SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, IL QUALE PUO' AVVALERSI DI APPOSITI INCARICATI, DI COSTATARE IL DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E DI RISOLVERE LE EVENTUALI CONTESTAZIONI.

ART 20

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE DI SUA COMPETENZA CHE LE DERIVANO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONSORTILE PROVVEDE, E LA SEGUENTE ELENCAZIONE E' SOLO ESEMPLIFICATIVA E NON GIA' TASSATIVA:

- ALL'APPROVAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO;
- ALLA ELEZIONE, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE;
- A DETERMINARE GLI INDIRIZZI GENERALI OPERATIVI DELLA SOCIETA';
- A DELIBERARE TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA CHE HANNO ATTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE.

ART. 21

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; ESSA DELIBERA SULLE MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, SULLA PROROGA E SULL'EVENTUALE SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA SOCIETA', SULLA NOMINA DEI LIQUIDATORI E SUI LORO POTERI, NONCHE' SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO DEVOLUTO ESPRESSAMENTE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 22

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA META' PIU' UNO DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DAI SOCI INTERVENUTI.

ART. 23

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA META' PIU' UNO DEL CAPITALE SOCIALE.

ART. 24

L'ASSEMBLEA ORDINARIA VALIDAMENTE DELIBERA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI INTERVENUTI.

ART. 25

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE DELIBERA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIU' DELLA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

ART. 26

PER LA NOMINA E LA REVOCA DEI LIQUIDATORI L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA E DELIBERA CON LE STESSA MAGGIORANZE FISSATE AGLI ARTICOLI 23 E 25 PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 27

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE, DAL COMPUTO DEL CAPITALE SOCIALE VANNO ESCLUSE QUELLE AZIONI NEI CONFRONTI DELLE QUALI, PER QUALSIASI RAGIONE, E' SOSPESO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, COMPRESA LE AZIONI

DEL SOCIO CHE NON VOTA PER CONFLITTO D'INTERESSI E DI QUELLE PER LE QUALI SI IN MORA NEL VERSAMENTO DEI DECIMI.
 DEDOTTO IL CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LE MAGGIORANZE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 VANNO RIFERITE:
 - PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE, DI PRIMA CONVOCAZIONE, AL CAPITALE PRESENTE AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, COMPRESO IL CAPITALE CHE SI ASTIENE DALLA VOTAZIONE PUR AVENDO DIRITTO AL VOTO;
 - PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE DI SECONDA CONVOCAZIONE, AL CAPITALE VOTANTE CHE ESPRIME VOTI FAVOREVOLI CON ESCLUSIONE, QUINDI, OLTRE CHE DEGLI ASTENUTI ANCHE DI QUELLI CHE HANNO VOTATO SCHEDA BIANCA;
 - PER LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE, ALL'INTERO CAPITALE SOCIALE IN CIRCOLAZIONE DEDOTTO QUELLO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

Clausole di recesso:

ART. 51

OLTRE AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PUO' RECEDERE DALLA SOCIETA' CONSORTILE IL SOCIO CHE ABBA PERSO I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE O CHE NON SI TROVI PIU' IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
 SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONSTATARE SE RICORRONO I MOTIVI CHE LEGITTIMANO IL RECESSO ED A PROVVEDERE CONSEGUENTEMENTE.
 IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO ED ESERCITATO IN BASE ALLE NORME DEL CODICE CIVILE; IL RECESSO HA EFFETTO DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO STESSO.
 QUALORA IL SOCIO ABBA DEGLI IMPEGNI IN CORSO, QUESTI DEVONO COMUNQUE ESSERE REGOLARMENTE ADEMPIUTI.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 774.660,00
 sottoscritto 774.660,00
 versato 774.660,00

conferimenti in DENARO

N. azioni: 30 Valore: 25.822,00 Valuta: EURO

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 10/10/2003

Attività esercitata nella sede legale:

PROMOZIONE E SVILUPPO NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CROTONE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
94	P	10/10/2003

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
91	P	10/10/2003

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica)

Codice: 85.42.00
 Data riferimento: 24/03/2011

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010

(Dati rilevati al 31/12/2010)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti:	3	3	2	0	3
Indipendenti:	0	0	0	0	0
Totale:	3	3	2	0	3

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- 20) PRATI UBALDO
nato a CROTONE (KR) il 09/12/1952
codice fiscale: PRTBLD52T09D122Y
Domicilio: CROTONE (KR) VIA CARRARA 3 CAP 88900
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica 27/05/2010
- 21) VALLONE PEPPINO
nato a PETILIA POLICASTRO (KR) il 09/01/1949
codice fiscale: VLLPPN49A09G508E
Domicilio: CROTONE (KR) VIA GIOVANBATTISTA PERGOLESI 3 CAP 88900
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica 27/05/2010
- 22) LAVIGNA FRANCESCO
nato a CROTONE (KR) il 06/11/1973
codice fiscale: LVGFNC73S06D122U
Domicilio: MESORACA (KR) VIA REAXIO 31/H CAP 88838
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 153922 del 12/02/2009
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI
- 23) FALCO DAMIANO
nato a CROTONE (KR) il 23/11/1963
codice fiscale: FLCDMN63S23D122I
Domicilio: CROTONE (KR) VIA RENATO GUTTUSO 11 CAP 88900
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 81722 del 27/07/1999
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI
- 24) SARAGO' ANTONIO
nato a CROTONE (KR) il 06/10/1956
codice fiscale: SRGNTN56R06D122G
Domicilio: CROTONE (KR) PIAZZA MONTESSORI 2 CAP 88900
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/05/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 82446 del 28/09/1999
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 UNITA LOCALE AMMINISTRATIVA
CROTONE (KR) VIA FIRENZE 47 CAP 88900

Data apertura: 30/04/2004

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
94 I

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
91 I

Unità locale cessata in data 23/05/2005 con data domanda 21/06/2005
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 30/03/2011 al 30/03/2011)

** Protocollo nr. 1972/00 del 30/03/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

** Protocollo nr. 1972/1 del 30/03/2011

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 24/03/2011
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 03/05/2011

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 2
DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 03/05/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
INTRIERI MARIA EMILIA codice fiscale: NTRMML55A41D122R
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
E' INVESTITA DELLE FUNZIONI CONTEMPLATE DALL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO E, IN
PARTICOLARE, :
- DI CONVOCARE E PRESIDERE L'ORGANO AMMINISTRATIVO;
- DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DI RENDERE ESECUTIVE LE
DELIBERE DEL CONSIGLIO;
- DELLA FIRMA E DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE IN
GIUDIZIO E VERSO I TERZI;
trascrizione iscritta il 03/05/2011

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 14/02/2011
PROTOCOLLO KR/2011/1038 DEL 14/02/2011
ATTO DEL 09/02/2011

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei
soci: 774.660,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 18 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 464.796,00 (valuta: EURO)
- REGIONE CALABRIA C.F. 02205340793
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota composta da 4 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 103.288,00 (valuta: EURO)
- PROVINCIA DI CROTONE C.F. 91006950793
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota composta da 8 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 206.576,00 (valuta: EURO)
- COMUNE DI CROTONE C.F. 81000250795
tipo di diritto: PROPRIETA'